



ARCS
Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

“SC GESTIONE CONTRATTI”

N. 236

DEL 11/04/2025

OGGETTO

ID.20REA018. Lotti tutti – RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 30/04/2027 DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI LABORATORIO PER TEST ALLERGOLOGICI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
delegato Marco Zanon

ADOPTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Proposta di Determinazione n. 240 del 10/04/2025

Oggetto: ID.20REA018. Lotti tutti – RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 30/04/2027 DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI LABORATORIO PER TEST ALLERGOLOGICI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Preambolo

Premesso che:

- per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n.27 le funzioni di EGAS, di cui all'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2014, n.17, sono transitate dal 1° gennaio 2019 all'Azienda regionale di coordinamento per la salute (di seguito ARCS);
- l'art.4 della L.R. n.27/2018 prevede che l'ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;
- l'ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

Istruttoria e motivazione dell'atto

Preso atto che con Determinazione dirigenziale ARCS n. 65 del 04/02/2022 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di sistemi di laboratorio per test allergologici e che il contratto relativo alla fornitura di cui sopra è in scadenza il 30/04/2025;

Vista la possibilità di rinnovo delle forniture per un ulteriore periodo di 24 mesi, ex art. 5 della Convenzione;

Viste le indicazioni, agli atti di questa Amministrazione, delle Aziende del SSR interessate, per quanto concerne la richiesta di rinnovo contrattuale per la fornitura in argomento;

Valutato altresì il buon esito della fornitura e che tramite il rinnovo del contratto si garantisce la corretta e regolare continuità del servizio e l'effettuazione degli esami diagnostici su indicati;

Dato atto che, con nota prot. ARCS n. GENARCS-GEN-2025-0009283-P del 28/02/2025 agli operatori economici Thermo Fisher Diagnostics SpA, Dasit SpA ed Euroimmun Italia srl con socio unico, è stata richiesta la disponibilità al rinnovo contrattuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, fino al 30/04/2027;

Preso atto delle comunicazioni inviate dagli operatori economici Thermo Fisher Diagnostics SpA, Dasit SpA ed Euroimmun Italia srl con socio unico, agli atti di questa Amministrazione, con le quali gli stessi dichiarano di accettare il rinnovo contrattuale della fornitura fino al 30/04/2027 alle medesime condizioni contrattuali attualmente in essere;

Ritenuto, quindi, di rinnovare per un periodo di 24 mesi, fino al 30/04/2027, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere, il contratto per la fornitura in service di sistemi di laboratorio per test allergologici, giusta Determinazione di aggiudicazione ARCS n. 65 del 04/02/2022 e s.m.i., con gli operatori

economici Thermo Fisher Diagnostics SpA, Dasit SpA ed Euroimmun Italia srl con socio unico, per l'importo complessivo presunto come di seguito specificato:

LOTTO	DITTA	CIG	IMPORTO COMPL.VO PRESUNTO DEL RINNOVO PER 24 MESI
1	Thermo Fisher Diagnostics SpA	8862307F14	€ 1.550.676,45
2		88623155B1	€ 150.590,00
3	Dasit SpA	88623209D0	€ 62.397,72
4	Euroimmun Italia srl con socio unico	8862324D1C	€ 7.278,26

Preso atto il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il dott. Marco Zanon, Direttore sostituto della SC "Gestione Contratti";

Preso atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.;

Attestazione di compatibilità economica dell'atto

Dato atto che trattasi di fornitura indispensabile per l'attività del Servizio e per l'Azienda interessata, inserita come iniziativa d'acquisto nei documenti programmatori dell'Azienda medesima, che avendola inserita nei programmi d'acquisto, ne dichiara in tal modo di garantirne anche la sufficiente copertura economica, e ciò in virtù di quanto previsto dall'art. 21, co. 1 del D. Lgs. Vo n.50/2016 e s.m.i. che testualmente cita: "...I programmi (tra cui il programma biennale degli acquisti di beni e servizi) sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio..." e che inoltre trattasi di opzione contrattuale già espressamente indicata negli atti di gara;

PROPONE

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente:

- **di rinnovare** per un periodo di 24 mesi, fino al 30/04/2027, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere, il contratto per la fornitura in service di sistemi di laboratorio per test allergologici, giusta Determinazione di aggiudicazione ARCS n. 65 del 04/02/2022 e s.m.i., con gli operatori economici Thermo Fisher Diagnostics SpA, Dasit SpA ed Euroimmun Italia srl con socio unico, per l'importo complessivo presunto come di seguito specificato:

LOTTO	DITTA	CIG	IMPORTO COMPL.VO PRESUNTO DEL RINNOVO PER 24 MESI
1	Thermo Fisher Diagnostics SpA	8862307F14	€ 1.550.676,45
2		88623155B1	€ 150.590,00

3	Dasit SpA	88623209D0	€ 62.397,72
4	Euroimmun Italia srl con socio unico	8862324D1C	€ 7.278,26

- **di dare atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il dott. Marco Zanon, Direttore sostituto della SC "Gestione Contratti";
- **di dare atto** che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;
- **di dare atto** altresì che si tratta di fornitura indispensabile per l'attività del Servizio e per l'Azienda interessata, inserita come iniziativa d'acquisto nei documenti programmatori dell'Azienda medesima, che avendola inserita nei programmi d'acquisto, ne dichiara in tal modo di garantirne anche la sufficiente copertura economica, e ciò in virtù di quanto previsto dall'art. 21, co. 1 del D. Lgs. Vo n.50/2016 e s.m.i. che testualmente cita: "...I programmi (tra cui il programma biennale degli acquisti di beni e servizi) sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio..." e che inoltre trattasi di opzione contrattuale già espressamente indicata negli atti di gara;
- **di trasmettere** il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
SC GESTIONE CONTRATTI
delegato Marco Zanon

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e trascritte.

- **di rinnovare** per un periodo di 24 mesi, fino al 30/04/2027, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere, il contratto per la fornitura in service di sistemi di laboratorio per test allergologici, giusta Determinazione di aggiudicazione ARCS n. 65 del 04/02/2022 e s.m.i., con gli operatori economici Thermo Fisher Diagnostics SpA, Dasit SpA ed Euroimmun Italia srl con socio unico, per l'importo complessivo presunto come di seguito specificato:

LOTTO	DITTA	CIG	IMPORTO COMPL.VO PRESUNTO DEL RINNOVO PER 24 MESI
1	Thermo Fisher Diagnostics SpA	8862307F14	€ 1.550.676,45
2		88623155B1	€ 150.590,00
3	Dasit SpA	88623209D0	€ 62.397,72
4	Euroimmun Italia srl con socio unico	8862324D1C	€ 7.278,26

- **di dare atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il dott. Marco Zanon, Direttore sostituto della SC "Gestione Contratti";
- **di dare atto** che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;
- **di dare atto** altresì che si tratta di fornitura indispensabile per l'attività del Servizio e per l'Azienda interessata, inserita come iniziativa d'acquisto nei documenti programmatori dell'Azienda medesima, che avendola inserita nei programmi d'acquisto, ne dichiara in tal modo di garantirne anche la sufficiente copertura economica, e ciò in virtù di quanto previsto dall'art. 21, co. 1 del D. Lgs. Vo n.50/2016 e s.m.i. che testualmente cita: "...I programmi (tra cui il programma biennale degli acquisti di beni e servizi) sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio..." e che inoltre trattasi di opzione contrattuale già espressamente indicata negli atti di gara;
- **di trasmettere** il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il dirigente responsabile
SC GESTIONE CONTRATTI
delegato Marco Zanon
firmato digitalmente

Elenco allegati:

--	--